



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 16 DEL 02/03/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DI UN PATTO DI SUSSIDIARIETA' CON L'ASSOCIAZIONE LA QUARTA LUNA PER LA CURA, VALORIZZAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI.

L'anno duemilaventitre addì due del mese di marzo alle ore 08:15 nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale:

GARDONI ALESSANDRO	SINDACO	Presente
DAL FORNO MARCO	VICE SINDACO - ASSESSORE	Presente
BIGAGNOLI BRUNA	ASSESSORE	Presente
REMELLI ALESSANDRO	ASSESSORE	Presente
PAON VERONICA	ASSESSORE	Presente
BENINI FRANCA	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 6

Assenti n. 0

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE SCARPARI EMILIO.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. GARDONI ALESSANDRO che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“APPROVAZIONE DI UN PATTO DI SUSSIDIARIETA' CON L'ASSOCIAZIONE LA QUARTA LUNA PER LA CURA, VALORIZZAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI”**;

Considerato che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di tale provvedimento;

Ritenuto di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti Responsabili;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

- Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“APPROVAZIONE DI UN PATTO DI SUSSIDIARIETA' CON L'ASSOCIAZIONE LA QUARTA LUNA PER LA CURA, VALORIZZAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI”**, di seguito riportata quale parte integrante e sostanziale del presente atto, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

Inoltre, la Giunta comunale, in ragione della motivazione indicata all'ultimo punto della proposta approvata, con separata votazione unanime e palese, resa per alzata di mano,

D E L I B E R A

- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.

OGGETTO: APPROVAZIONE DI UN PATTO DI SSIIDIARIETA CON L'ASSOCIAZIONE LA QUARTA LUNA PER LA CURA, VALORIZZAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che l'articolo 118, comma 4 della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica, tra i quali i Comuni, il compito di favorire *l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà*;
- che l'art. 4 della L. 59/1997, "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa", prevede che l'azione degli Enti Locali debba conformarsi, tra gli altri, al *principio di sussidiarietà, con l'attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni, alle province e alle comunità montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni medesime, attribuendo le responsabilità pubbliche anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità, alla autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati*, sottolineando come i Comuni debbano sostenere lo svolgimento di pubbliche funzioni da parte della società civile e le sue organizzazioni, qualora queste si propongano;
- che l'art. 3 del D.Lgs. 267/2000, "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali", prevede espressamente che *i comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali*;
- che l'art. 24 del D. L. 133/2014, come convertito con modificazioni nella L. 164/2014, "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive", prevede che *i comuni possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi, i comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere. L'esenzione è concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attività individuate dai comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere. Tali riduzioni sono concesse prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute*;
- che l'art. 11 della L. 241/1990 e s.m.i., "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", prevede per i Comuni la possibilità, ove sia perseguito il pubblico interesse, sia materia discrezionale e non siano pregiudicati interessi di terzi, di stipulare accordi con gli interessati che possono determinare il contenuto o addirittura sostituire i provvedimenti di tipo amministrativo;
- che l'art. 2 dello Statuto Comunale di Valeggio sul Mincio riconosce tra le finalità dell'Ente Municipale stesso la tutela dei diritti fondamentali della comunità locale, la promozione dell'educazione ai valori etici della convivenza civile favorendo le formazioni sociali e le istituzioni che ne perseguono le finalità, la difesa del territorio, la promozione della cultura e la tutela del patrimonio storico, artistico e delle tradizioni locali;
- che l'art. 3 del medesimo Statuto Comunale di Valeggio sul Mincio stabilisce che il Comune *nel realizzare le proprie finalità, adegua l'azione politico - amministrativa ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e della trasparenza, ponendo come centralità dell'azione la dignità della persona*;
- che in data 18/9/2020 Rep. n. 10/S.P. è stato stipulato con l'Associazione "La Quarta Luna", con la facilitazione di MAG MUTUA PER L'AUTOGESTIONE COOP. SOC un Patto di sussidiarietà per la cura, tutela e rigenerazione di Villa Zamboni a Valeggio S.M. (VR) e lo sviluppo di una gestione condivisa avente scadenza il 18/9/2022;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 1/9/2022 la durata di tale patto è stata prorogata fino al 31/12/2022;
- che l'Associazione "La Quarta Luna" in data 20/6/2022, acquisita agli atti con prot. n. 13717, presentando il resoconto delle attività svolte in adempimento a quanto convenuto nel precedente patto e ha fatto richiesta di poter rinnovare il patto di solidarietà per la cura, tutela e la gestione condivisa della Villa;
- che in data 2/2/2023 l'Associazione ha presentato il progetto relativo alle finalità di cui sopra;

Considerato che con deliberazione del C.C. n. 49 del 29/10/2020, esecutiva, è stato approvato il Regolamento sulla collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani e che, pertanto, il nuovo patto dovrà essere stipulato secondo le modalità previste nel succitato Regolamento e tener conto della situazione attuale in cui si trova la Villa e degli interventi di riqualificazione già previsti sulla stessa;

Visti, in particolare, gli artt. 11 (proposte di collaborazione presentate dai cittadini attivi) e 15 (interventi su aree verdi, sentieri collinari, beni paesaggistici o culturali) del Regolamento Comunale vigente;

Preso atto che la proposta di collaborazione è stata pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente in data 7/10/2022, come previsto da vigente Regolamento, al fine di acquisire eventuali osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o per far emergere eventuali effetti pregiudizievoli delle proposte stesse e che non è pervenuta alcuna osservazione al riguardo;

Preso atto che risulta pertanto possibile approvare apposito patto di collaborazione allegato alla presente proposta;

Accertato che nel progetto oggetto del presente patto sono riscontrabili tutti gli elementi di una genuina attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale e che, pertanto, può essere conclusa dalla Pubblica Amministrazione un accordo ai sensi del citato art. 11 della L. 241/1990 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267;

Considerata l'urgenza di deliberare in merito, essendo il precedente patto scaduto il 31 Dicembre 2022;

Ritenuto quindi di proporre l'immediata esecutività della presente deliberazione;

DELIBERA

- 1) Di approvare lo schema di patto di collaborazione da stipularsi tra il Comune di Valeggio sul Mincio e l'Associazione La Quarta Luna, con sede a Valeggio sul Mincio in Via Zamboni n. 35, allegato alla presente proposta, per la cura, la valorizzazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani, in particolare Villa Zamboni, autorizzando sin d'ora il Responsabile del Settore Affari Generali alla sua sottoscrizione con facoltà di apportare eventuali modifiche di carattere non sostanziale.
- 2) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa.
- 3) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., considerata l'urgenza di deliberare in merito, essendo il precedente patto scaduto il 31 Dicembre 2022.



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005.

IL SINDACO
GARDONI ALESSANDRO

IL SEGRETARIO GENERALE
SCARPARI EMILIO

Patto di sussidiarietà

per la cura, valorizzazione e gestione condivisa dei beni comuni urbani.

TRA LE PARTI

· **COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO**, con sede a Valeggio sul Mincio, Piazza Carlo Alberto n. 48, C.F. 00346630239, rappresentato dalla d.ssa Annachiara Ferroni, nata a Verona il 7/4/1964, C.F. FRRNCH64D47L781Q, la quale interviene nella sua qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa Affari Generali, all'uopo autorizzata con delibera G.C. n. ____ del _____

e

· **ASSOCIAZIONE LA QUARTA LUNA**, con sede in Valeggio sul Mincio, via Zamboni n. 35, C.F. 03904650235, rappresentata dall'arch. Paola Ferrarin, nata a Roverchiara (VR) il 29/4/1958,

che ha sottoscritto un accordo di partenariato aperto con altre associazioni del territorio che condividono tale progetto, ovvero:

ASSOCIAZIONE ITALIA NOSTRA sezione di Verona, con sede a Verona in via Vittorio Piatti n. 62/B

PREMESSO

· che l'articolo 118, comma 4 della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica, tra i quali i Comuni, il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;

· che l'art. 4 della L. 59/1997, "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa", prevede che l'azione degli Enti Locali debba conformarsi, tra gli altri, al principio di sussidiarietà, con l'attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni, alle province e alle comunità montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni medesime, attribuendo le responsabilità pubbliche anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità, alla autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati, sottolineando come i Comuni debbano sostenere lo svolgimento di pubbliche funzioni da parte della società civile e le sue organizzazioni, qualora queste si propongano;

· che l'art. 3 del D.Lgs. 267/2000, "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali", prevede espressamente che i comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;

· che l'art. 24 del D. L. 133/2014, come convertito con modificazioni nella L. 164/2014, "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive", prevede che i comuni possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi, i comuni possono deliberare riduzioni o

esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere. L'esenzione è concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attività individuate dai comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere. Tali riduzioni sono concesse prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute;

- che l'art. 11 della L. 241/1990 e s.m.i., "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", prevede per i Comuni la possibilità, ove sia perseguito il pubblico interesse, sia materia discrezionale e non siano pregiudicati interessi di terzi, di stipulare accordi con gli interessati che possono determinare il contenuto o addirittura sostituire i provvedimenti di tipo amministrativo;

- che l'art. 2 dello Statuto Comunale di Valeggio sul Mincio riconosce tra le finalità dell'Ente Municipale stesso la tutela dei diritti fondamentali della comunità locale, la promozione dell'educazione ai valori etici della convivenza civile favorendo le formazioni sociali e le istituzioni che ne perseguono le finalità, la difesa del territorio, la promozione della cultura e la tutela del patrimonio storico, artistico e delle tradizioni locali;

- che l'art. 3 del medesimo Statuto Comunale di Valeggio sul Mincio stabilisce che il Comune *nel realizzare le proprie finalità, adegua l'azione politico - amministrativa ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e della trasparenza, ponendo come centralità dell'azione la dignità della persona;*

- che in data 18/9/2020 Rep. n. 10/S.P. è stato stipulato con l'Associazione "La Quarta Luna" , con la facilitazione di MAG MUTUA PER L'AUTOGESTIONE COOP. SOC un Patto di sussidiarietà per la cura, tutela e rigenerazione di Villa Zamboni a Valeggio S.M. (VR) e lo sviluppo di una gestione condivisa avente scadenza il 18/9/2022:

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 1/9/2022 la durata di tale patto è stata prorogata fino al 31/12/2022;

- che l'Associazione "La Quarta Luna" in data 20/6/2022 prot. n. 13717 ha presentato richiesta di poter stipulare un nuovo patto di solidarietà per la cura, tutela e la gestione condivisa della Villa;

- che il Comune di Valeggio sul Mincio con deliberazione C.C. n. 29 del 20/10/2020 ha approvato apposito "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani";

- che il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi o loro formazioni sociali concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni;

- che si ritiene di fondamentale importanza considerare, entro il programma di governo della città, le politiche attive quale forza strategica dello sviluppo della comunità, nella convinzione che tali prassi possano sviluppare e alimentare una relazionalità virtuosa sia per i singoli cittadini, che per le famiglie, che per il sistema sociale in senso ampio, integrando le politiche di settore, i servizi/azioni, le soggettività singole ed organizzate in un'ottica di reciprocità e sussidiarietà in rispetto del principio sancito dall'art.118 della Costituzione;

- che il patto di collaborazione stabilisce un rapporto di reciproca fiducia e presuppone che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;

- che il presente Patto di Collaborazione è il frutto di un lavoro di dialogo e confronto, maturato anche nel corso della precedente esperienza di gestione, il cui contenuto va adeguato al grado di complessità degli interventi e alla durata concordata in fase di progettazione, regolando in base alle specifiche necessità i termini della stessa;

TENUTO CONTO

- che Villa Zamboni, di seguito anche semplicemente "Villa", bene pubblico di proprietà comunale sito a Valeggio sul Mincio in via Giuseppe Zamboni n°35, come identificata dai riferimenti catastali allegati alla presente convenzione, è stata conferita dal proprietario al Comune a fini di pubblica utilità tramite testamento olografo del 20 febbraio 1929, atto del notaio Marai Demetrio;

- che su Villa Zamboni grava un vincolo culturale, e che pertanto tutti gli interventi dovranno essere sottoposti al vaglio ed alle specifiche autorizzazioni rilasciate dalla Soprintendenza;
- che Villa Zamboni è un Bene Comune della comunità di Valeggio sul Mincio in quanto riconosciuto come tale dalla comunità stessa che intende prendersene cura e in quanto in grado di assolvere a funzioni di interesse generale e di pubblica utilità in risposta ai bisogni emergenti;
- che Villa Zamboni può essere riconosciuta nella definizione di Bene Comune promossa dalla Commissione Rodotà (istituita con D.M. Giustizia 14/06/2007), in quanto *funzionale all'esercizio di diritti fondamentali e al libero sviluppo della persona*, ma che per assolvere a questa funzione essa necessita di specifici interventi;
- che su Villa Zamboni sono già stati programmati dall'Amministrazione Comunale interventi di restauro conservativo riguardanti la sistemazione del tetto, delle aree esterne e, da ultimo, intervento di rifunzionalizzazione degli spazi interni, finanziato nell'ambito del PNNR – Missione 5 – Componente 2 – investimento/sub investimento 2.1 “Rigenerazione urbana”, concesso dal Ministero dell'Interno, anche grazie alla collaborazione con l'Associazione La Quarta Luna avviata con il precedente Patto di Sussidiarietà;
- che il progetto presentato dall'Associazione, come descritto nel presente atto, dalla rete di organizzazioni rappresentate dalla Associazione La Quarta Luna intende perseguire volontariamente pubbliche funzioni, riconosciute in valori quali la tutela dei beni culturali ed artistici del territorio, la promozione della cultura, lo sviluppo della socialità e del senso di comunità, l'inclusione sociale, soprattutto tra diverse generazioni;
- che il progetto sopra richiamato non persegue interessi di tipo privatistico né intende utilizzare Villa Zamboni per finalità autointeressate o secondo logiche escludenti, e si impegna, anzi, a dare pubblica evidenza del progetto, anche aprendosi a ulteriori collaborazioni in uno spirito di gestione condivisa che porti, in divenire, una volta completati di lavori di riqualificazione della Villa alla costituzione di una specifica Fondazione di Partecipazione che operi per la gestione del bene, nella quale il Comune assuma il ruolo di partecipante fondatore;
- che l'Associazione La Quarta Luna si propone di operare in una prospettiva di pubblicità ed apertura nei confronti della comunità promuovendo collaborazioni in uno spirito cooperativo;
- che qualora le pubbliche funzioni possano essere svolte adeguatamente dai cittadini e dalle cittadine l'Ente Pubblico è tenuto a sostenere e valorizzare le iniziative dei soggetti privati nell'attuare la sussidiarietà;

PRESO ATTO

- che nel progetto oggetto del presente patto sono riscontrabili tutti gli elementi di una genuina attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale;
- che, pertanto, è concludibile dalla Pubblica Amministrazione un accordo ai sensi del citato art. 11 della L. 241/1990 e s.m.i. e del vigente “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani”, di seguito nominato “patto di sussidiarietà”;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1. Oggetto del patto

Il presente patto di sussidiarietà definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune di Valeggio sul Mincio, di seguito “Comune”, e la rete di organizzazioni coordinate dall'Associazione La Quarta Luna, di

seguito "Proponente", che funge da unica referente per il progetto nei confronti del Comune, nell'ambito del progetto di cura, tutela e gestione funzionale di Villa Zamboni meglio specificato sotto. Attività di facilitazione e mediazione potrà essere svolta da Cooperativa sociale scelta dal "Proponente" la quale assumerà il ruolo di "Facilitatore".

Nello spirito e in coerenza con quanto sopra premesso, che fa parte integrante del patto di sussidiarietà, la fase di coprogettazione potrà essere riaperta anche in corso di realizzazione delle attività, al fine di concordare eventuali adeguamenti necessari e di permettere l'ingresso di nuovi soggetti che intendano cooperare al progetto perseguendo finalità comuni.

2. Obiettivi del progetto

Il progetto oggetto del presente patto di sussidiarietà ha per obiettivi:

- a) la tutela e valorizzazione di Villa Zamboni a Valeggio sul Mincio, in particolare attraverso la collaborazione con l'Amministrazione comunale nella progettazione e realizzazione degli interventi di riqualificazione dell'immobile previsti a partire dall'anno 2023, con l'impegno reciproco, in ottica di collaborazione, a condividere informazioni e rilievi, al fine di favorire il buon esito;
- b) l'attivazione di iniziative per la fruizione collettiva di Villa Zamboni, compatibilmente con fruizione in sicurezza dell'immobile, tali da permettere al Bene Comune stesso di assolvere a pubbliche funzioni che vi possono essere perseguite, quali la promozione della cultura, la crescita di valori di comunità e di solidarietà sociale, la formazione delle nuove generazioni alla cura del patrimonio pubblico;
- c) promuovere la nascita di una Fondazione di Partecipazione che, in continuità con il presente patto di sussidiarietà, operando nella e attraverso Villa Zamboni in forme che saranno in seguito concordate e regolate in concertazione con il Comune e con tutti i soggetti territoriali interessati, possa garantire il perseguimento delle medesime funzioni pubbliche.

3. Azioni di sviluppo del progetto

In continuità con quanto svolto sino ad oggi nell'ambito degli interventi di sistemazione di Villa Zamboni e delle sue pertinenze, che ha portato all'avvio dei lavori e al reperimento di adeguati finanziamenti anche tramite il contributo del Proponente, viene offerta la continuità di tale collaborazione, in particolare per quanto attiene ad una progettazione condivisa sull'uso della Villa.

In concomitanza alle successive fasi del progetto di realizzazione e messa in sicurezza delle opere di restauro delle strutture e del manto di copertura della Villa, le parti collaboreranno, per quanto possibile, nei limiti temporali e operativi del presente patto, ad attuare attività di *fund raising* per accedere ai fondi che consentano di avviare e completare le iniziative utili al completamento del progetto di restauro complessivo della Villa, senza che ciò comporti un impegno specifico in termini di obiettivo di raccolta.

In questo contesto, compatibilmente con le condizioni di sicurezza del luogo, sarà mantenuta la collaborazione con gli istituti scolastici del territorio per condividere le esperienze di restauro e studio della villa, ma anche l'esperienza della rigenerazione urbana e il suo impatto con il territorio, la conoscenza e l'esperienza di una pianificazione territoriale a partire dai materiali d'archivio esposti in villa. In questi mesi sono stati avviati una serie di eventi dedicati in particolar modo ai bambini, anch'essi aperti agli istituti scolastici del territorio, che proseguiranno per la durata del Patto.

Negli spazi esterni ed interni della villa, dove siano verificate le condizioni di sicurezza, sia il Comune che parte proponente, o eventuali soggetti terzi, previa verifica di compatibilità delle attività per esigenze di coordinamento ai sensi dell'art. 7 del presente Patto, potranno proporre eventi aperti al pubblico, o attività più continuative, volte a restituire alla cittadinanza questo luogo di comunità.

In particolare, il proponente prevede la prosecuzione dell'iniziativa CIBO PER LA MENTE, mercato di prodotti biologici a cadenza mensile e sarà riproposto l'evento le ManinLana, una manifestazione legata all'artigianato proponendo laboratori e VESTIAMOCI BENE!, un mercato dedicato al vestire sostenibile. Ciò non preclude la possibilità di ideare e attivare, previa accurata progettazione e verifica delle condizioni, di ulteriori iniziative coerenti con le finalità del Patto e in ottemperanza agli altri vincoli esistenti, compreso quanto derivante dal lascito testamentario di Giuseppe Zamboni.

Oltre a questo, verranno mantenuti o attivati presso la Villa e le sue pertinenze, fermi restanti vincoli e condizioni di sicurezza, spazi espositivi, culturali, ricreativi o di riunione, anche permanenti

Infine il proponente intende proseguire con le ricerche d'archivio per acquisire maggiori conoscenze in vista anche del restauro complessivo dell'edificio. Tali ricerche, svolte a livello professionale e nel rispetto e riconoscimento della proprietà intellettuale degli esecutori, sono finalizzate ad una piena ricostruzione storica della Villa e dei suoi assetti, funzionalmente alla sua valorizzazione e alla progettazione di un adeguato restauro e in tal senso messe a disposizione del presente progetto.

Tali proposte si intendono a titolo esemplificativo e non esaustivo, e ulteriori attività, coerenti con le finalità del presente patto, potranno essere implementate in accordo con il Comune e nel rispetto degli obblighi di legge e dei vincoli esistenti, con totale responsabilità a carico di volta in volta dell'organizzatore dell'evento, ai sensi dell'art. 9 del presente Patto.

4. Piano economico/finanziario e rendicontazione

Il Proponente si impegna a redigere e rendicontare con cadenza semestrale al Comune l'avanzamento economico/finanziario delle iniziative intraprese. Il progetto esclude espressamente ogni finalità di profitto o di lucro e non si configura come iniziativa di tipo imprenditoriale.

5. Durata del patto di sussidiarietà

Il presente patto ha durata fino al 30 Giugno 2024.

L'Ente si riserva di risolvere anticipatamente il presente patto per comprovate mutate esigenze di interesse pubblico o qualora l'andamento del progetto non dovesse rilevarsi conforme al presente patto nei contenuti o nelle tempistiche o qualora le condizioni di sicurezza per l'accesso alla Villa, all'avvio del cantiere degli interventi di rifunzionalizzazione degli spazi, previsto per l'estate 2023, non dovesse consentire la contemporanea presenza di attività e di persone all'interno dell'immobile.

6. Modalità di collaborazione tra Comune e Proponente

Il Proponente si impegna a:

- a) collaborare fattivamente con il Comune relativamente ai progetti di tutela, restauro e rigenerazione di Villa Zamboni sopra individuati, consistenti, al momento negli interventi di restauro delle strutture e del manto di copertura di Villa Zamboni, già finanziato dal Comune e nel più generale intervento di rifunzionalizzazione degli spazi della Villa, finanziato nell'ambito del PNRR con contributo concesso dal Ministero dell'Interno;
- b) tenere costantemente informato il Comune sull'andamento del progetto riguardante le proposte d'uso della villa, sviluppando azioni di coinvolgimento della comunità sul progetto;
- c) coordinare l'utilizzo pubblico e condiviso della Villa per attività civiche e coerenti con le finalità del Patto;

- d) sviluppare azioni di coinvolgimento della comunità sul progetto di cui al presente patto;
- e) sviluppare e gestire azioni e attività da svolgersi presso la Villa stessa che rispondano agli obiettivi di progetto, sempre compatibilmente con le condizioni di sicurezza della stessa;
- f) garantire piccole manutenzioni e la pulizia degli spazi, nei limiti dell'attività di volontariato degli associati.
- g) stipulare idonea copertura assicurativa RCT per l'attività oggetto del presente patto con primaria Compagnia Assicurativa con un massimale di almeno 5 milioni di Euro;
- h) valutare eventuali ulteriori apporti e adesioni al progetto, in uno spirito di apertura;
- i) avviare il percorso per la creazione della Fondazione di Partecipazione.

Il Comune si impegna a:

- a) individuare il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) che sia di riferimento per il Proponente per ciascuna attività o comunicazione relativa al presente patto e che funga da facilitatore per quanto riguarda i rapporti con i diversi uffici del Comune, prevedendo un incontro mensile sulla base delle necessità;
- b) concedere l'utilizzo gratuito di Villa Zamboni nelle modalità e per le finalità previste dal presente patto di sussidiarietà, sostenendo anche il costo delle utenze di energia elettrica e acqua potabile;
- c) garantire il proprio patrocinio per tutte le attività direttamente afferenti al presente Patto;
- d) sostenere la presente iniziativa anche valutando, ove possibile, di affiancare l'azione del Proponente attraverso la concessione in uso di proprie strumentazioni, il supporto da parte di uffici e dipendenti dell'Ente Pubblico o la concessione di eventuali contributi in denaro a titolo di rimborso delle spese sostenute (a fronte di adeguata rendicontazione), forme di affiancamento queste che dovranno di volta in volta essere deliberate dall'organo preposto;
- e) condividere informazioni inerenti i progetti e le iniziative legate alla rigenerazione e valorizzazione della Villa, e il suo restauro;
- f) condividere con il Proponente il coordinamento delle attività, anche di Terzi, all'interno degli spazi della Villa, pertinenze incluse;
- g) dare visibilità alle iniziative e favorire la pubblicità del progetto .

Il Facilitatore si impegna a:

- a) svolgere una funzione di mediazione, ove necessaria, tra Comune e Proponente;
- b) facilitare lo sviluppo del processo anche attraverso le proprie competenze specifiche;
- c) dare visibilità alle iniziative e favorire la pubblicità del progetto.

7. Fruizione collettiva del bene oggetto di intervento

Il Proponente, sempre compatibilmente con le condizioni di sicurezza della Villa, si impegna a garantire la fruizione collettiva e pubblica della stessa, garantendo al contempo che le attività ivi svolte non siano volte a fini privatistici ma al perseguimento di pubbliche funzioni e aperte a tutta la collettività.

Il Comune garantisce l'utilizzo della Villa da parte del Proponente per lo svolgimento di dette attività, impegnandosi a non destinarla ad altri scopi e a non alienarla dalla disponibilità pubblica.

In spirito di collaborazione, il Proponente si assume il compito di coordinare anche iniziative di Terzi che riguardano la Villa, al solo fine di evitare sovrapposizione, gestire la logistica comune e sviluppare una comunicazione adeguata, senza per questo poter limitare l'utilizzo di tale bene comune da parte di soggetti diversi per attività coerenti con le finalità del Patto e di natura non privatistica e/o lucrativa. Tali eventuali iniziati vedi soggetti diversi dovranno essere comunicate per tempo al Proponente che le coordinerà assieme al Comune per le finalità di cui al precedente periodo, coerentemente con gli eventi già calendarizzati e le attività riguardanti la manutenzione e la pulizia.

8. Azioni per la pubblicità e apertura dell'iniziativa

Il Proponente, che ha operato sin d'ora in uno spirito di pubblicità e apertura, si impegna a operare nel medesimo spirito anche nella fase di coprogettazione prevista dal presente patto. In particolare, il Proponente si impegna a informare la comunità del progetto e della stipula del nuovo patto di sussidiarietà; ad accogliere eventuali nuove adesioni, che siano coerenti con il progetto, assumendo come criteri di ammissibilità l'intento partecipativo, solidale, non lucrativo e non privatistico e l'adesione alle finalità ed allo spirito di cui al presente accordo; a mantenere la possibilità di rimodulazione degli interventi sulla base delle esigenze e dei suggerimenti eventualmente emergenti; a svolgere l'attività progettuale con trasparenza.

Il Proponente, quindi, ai fini di cui sopra garantirà una fase di consultazione ad evidenza pubblica, della durata minima di due mesi.

Il Proponente si impegna a:

- a) diffondere l'iniziativa attraverso i propri canali di comunicazione, online e non;
- b) pubblicare il progetto proposto e le eventuali modifiche sui propri canali di comunicazione;
- c) informare la stampa locale;
- d) convocare almeno un'assemblea pubblica a cui sia invitata tutta la cittadinanza.

Il Comune si impegna, oltre a quanto necessario per ottemperare alle norme sulla trasparenza e in ottemperanza al Regolamento vigente a:

- a) pubblicare il patto stipulato sul proprio sito internet nella sezione dedicata e diffonderlo nei propri canali di comunicazione;
- b) informare e svolgere una funzione di sensibilizzazione anche all'interno dei propri apparati;
- c) sostenere, anche con il proprio patrocinio, le iniziative riferite al presente patto.

Il Proponente si impegna, inoltre, a garantire per tutta la durata del progetto la pubblicità e l'apertura delle iniziative secondo principi di trasparenza, inclusività ed apertura, secondo i medesimi principi di cui ai paragrafi precedenti del presente punto.

Il Comune supporta il Proponente in tali azioni.

Possono comunque aderire al presente patto, sottoscrivendo con il Proponente un apposito accordo di partenariato, tutti i soggetti, singoli o associati, che ne condividano obiettivi, finalità, azioni e principi e che si impegnino per la sua realizzazione; si considereranno decaduti tali soggetti qualora per un periodo di oltre dodici mesi, senza giustificato motivo, non abbiano operato per lo svolgimento delle previste attività o non abbiano adempiuto agli impegni assunti.

9. Responsabilità

Il Proponente si impegna ad operare in conformità alle previsioni normative e tenendo conto delle informazioni fornite dal Comune sui rischi specifici esistenti negli spazi in cui vengono effettuati gli interventi di cui al presente patto, adottando tutti i provvedimenti e le cautele necessari per evitare incidenti di qualsiasi natura, a persone, cose o animali ed assumendo a proprio carico qualsiasi onere e responsabilità civile al riguardo. Sarà a cura del Proponente, in collaborazione con il Comune attraverso il R.U.P., la predisposizione dei Piani di Emergenza ed Evacuazione degli eventi, ove necessari, e l'adozione delle misure ivi previste.

Con specifico riguardo all'organizzazione di attività, all'interno dello spazio in oggetto, da parte di soggetti altri rispetto al proponente, è facoltà di quest'ultimo, ai fini della responsabilità di cui sopra, individuare, di volta in volta, una persona fisica di riferimento, con onere di darne adeguata comunicazione al Comune, che, per ragioni motivate, potrà anche non consentire lo svolgimento di tali attività. Ogni attività organizzata da soggetti altri rispetto al proponente e da esso stesso, deve essere compatibile con le azioni di cura e di valorizzazione del presente Patto di Sussidiarietà.

Nelle attività in cui l'organizzatore risulti un soggetto diverso dal Proponente, la responsabilità si intende in carico all'effettivo organizzatore, che deve comunque essere sempre messo a conoscenza dei rischi specifici esistenti negli spazi oggetto del presente patto, in modo da consentirgli di adottare i conseguenti necessari provvedimenti a tutela dell'incolumità altrui.

10. Modifiche al presente patto di sussidiarietà

Il presente patto può essere modificato, previo accordo tra l'Amministrazione e il Proponente, per garantire l'efficacia delle attività rispetto agli obiettivi e/o per adeguare l'azione all'emersione di eventuali nuovi bisogni. Tali modifiche diverranno operative mediante la sottoscrizione di accordi bilaterali ad integrazione del presente patto, che dovranno essere preventivamente approvati dalla Giunta Comunale.

11. Controversie

La gestione delle controversie che possano sorgere durante la descritta collaborazione è da definire in prima istanza amichevolmente. Qualora ciò non fosse possibile la controversia sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, competente a tal fine sarà il Foro di Verona.

12. Privacy

Le parti prestano il consenso al trattamento dei dati che le riguardano da parte del Comune in qualità di titolare del trattamento.

I dati saranno trattati nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) esclusivamente per la gestione delle attività di cui al presente patto.

PER IL COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Ferroni d.ssa Annachiara – Responsabile Area Amministrativa Affari Generali

PER L'ASSOCIAZIONE LA QUARTA LUNA

Arch. Paola Ferrarin - Presidente



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Proposta N. 2022 / 2315

Unità Proponente: AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI

OGGETTO: APPROVAZIONE DI UN PATTO DI SUSSIDIARIETA' CON L'ASSOCIAZIONE LA QUARTA LUNA PER LA CURA, VALORIZZAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI.

Per i fini previsti dall'art. 49 comma 1 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 23/02/2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA
FERRONI ANNA CHIARA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Proposta N. 2022 / 2315

Unità Proponente: AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI

OGGETTO: APPROVAZIONE DI UN PATTO DI SUSSIDIARIETA' CON L'ASSOCIAZIONE LA QUARTA LUNA PER LA CURA, VALORIZZAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI.

Per i fini previsti dall'art. 49 comma 1 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Lì, 23/02/2023

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
FREDDO LEDA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale N. 16 del 02/03/2023

AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI

Oggetto: APPROVAZIONE DI UN PATTO DI SUSSIDIARIETA' CON L'ASSOCIAZIONE LA QUARTA LUNA PER LA CURA, VALORIZZAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI..

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 20/03/2023

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
SCARPARI EMILIO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 16 del 02/03/2023

Oggetto: APPROVAZIONE DI UN PATTO DI SUSSIDIARIETA' CON L'ASSOCIAZIONE LA QUARTA LUNA PER LA CURA, VALORIZZAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI..

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 07/03/2023 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 26/09/2023

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
FERRONI ANNA CHIARA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)